

COMPAGNIA  
**„ASSICURAZIONI GENERALI“**

istituita col contratto sociale del 26 Dicembre 1831.

---

**NUOVO STATUTO SOCIALE**


contenente tutte le modificazioni sino all'Assemblea Generale  
del 29 Aprile 1890.



EDITRICE LA COMPAGNIA  
**1890.**

TIPOGRAFIA DEL LLOYD AUSTRO-UNG., TRIESTE.





STATUTO.

Capitolo I.

Denominazione della Società, suo scopo e sua durata.

- Art. 1. La Società anonima per Azioni denominata **Assicurazioni Generali**, eretta col Contratto 26 Dicembre 1831, ha la sua sede in Trieste. Essa ha per oggetto di esercitare qualunque ramo d'assicurazioni permesso dalle leggi.
2. I rami d'assicurazione che la Società continua ad esercitare come per lo passato, sono i seguenti:
- a) le assicurazioni contro i danni del fuoco, della grandine, del fulmine, delle esplosioni in genere e del trasporto di oggetti;
  - b) le assicurazioni marittime e le fluviali;
  - c) le sicurtà sulla vita dell'uomo in tutte le loro combinazioni ed i vitalizî;
  - d) le tontine;
  - e) le sicurtà ipotecarie, ossia le operazioni di credito fondiario, in conformità di quanto è portato dalla Convenzione stipulata li 24 Dicembre 1857 fra la Direzione della Compagnia e la priv. Banca nazionale di Vienna;
  - \*) f) l'assicurazione contro la rottura dei cristalli.

Per assumere altri rami d'assicurazione è necessario che la proposta della Direzione e la deliberazione conforme del Consiglio d'amministrazione ottengano l'approvazione del Congresso generale, nonchè dell'Amministrazione dello Stato, anche per le condizioni generali relative.

La cessazione dell'uno o dell'altro dei rami che fossero esercitati, può essere deliberata dalla Direzione coll'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

- \*\*) 3. La durata della Società è indeterminata.

\*) Congr. 10 Luglio 1878.

\*\*) Congr. 30 Settembre 1872.

- Art. 4.** Resta però fermo, che eccettuato il caso già previsto dal presente Statuto, lo scioglimento della Società non possa aver luogo, prima del 1.<sup>o</sup> Dicembre 1903, giorno fino al quale la durata fu stabilita mediante deliberato del Congresso generale del 7 Ottobre 1869 e successiva approvazione ministeriale.
- \*)
5. A contare dal giorno in cui venisse pronunciato, o che pel disposto dell'articolo 47 dovesse aver luogo lo scioglimento della Società, non potranno venir prestate nuove sicurtà, e per l'esaurimento di quelle in corso provvedono a suo tempo le deliberazioni relative allo stralcio.

## Capitolo II.

### Del Capitale Sociale.

- \*\*\*) 6. Il capitale sociale costituito originariamente di f. 4,000,000 M. di C. pari a quattro milioni e 200 mila fiorini val. aust. viene portato a f. 5,250,000 val. aust. mediante l'emissione di nuove Azioni deliberata nell'Assemblea generale del 28 Giugno 1880.
- \*\*\*) 7. Questo capitale è ripartito in cinquemila Azioni nominative da fiorini mille e cinquanta di valuta austriaca per ciascuna, sul quale importo ogni Azionista versò tre decimi e rilasciò per gli altri sette decimi una propria obbligazione a favore della Società.
- \*\*\*) 8. Le cinquemila Azioni rappresentanti il capitale sociale, vengono segnate coi numeri progressivi dall'uno al cinquemila.
- \*\*\*) 8 bis. Mediante l'emissione di altre mille Azioni nominative da fior. 1050 v. a. cadauna, potrà il capitale sociale venir aumentato fino all'importo di sei milioni e trecentomila fiorini val. aust.

L'emissione di nuove Azioni potrà farsi in una o più volte, però soltanto nel tempo, nel modo ed al prezzo e condizioni, che dal Congresso generale degli Azionisti, sopra proposta della Direzione assentita dal Consiglio d'Amministrazione, saranno per essere determinate.

Ogni aumento del capitale deve venire partecipato al Tribunale Commerciale.

- \*\*\*) 9. Tutte le Azioni sono emesse a nome determinato e sono indivisibili. Le Azioni sono trasmissibili mediante cessione, la quale diventa perfetta ed operativa di confronto alla Società, solo allora che sia stata riconosciuta dalla Direzione ed eseguita la relativa voltura nei registri della Società stessa.

\*) Congr. 30 Settembre 1872.

\*\*\*) Congr. 28 Giugno 1880.

La Società ha il diritto, ma non l'obbligo, di esaminare la legittimazione.

Nel caso di morte di un Azionista, viene accordato ai suoi eredi od aventi causa, un termine d'un anno a datare dall'avvenuta morte, sia per la voltura regolare delle singole Azioni a nome determinato, sia per la rinnovazione dell'obbligazione e rispettivamente della garanzia prevista all'art. 12.

La Direzione potrà, ove lo creda opportuno, sospendere il pagamento degli annuali dividendi e sopradividendi in confronto di quelli che non adempissero alle ora indicate prescrizioni, e ciò fino a che vi abbiano interamente adempiuto

**Art. 10.** Tutte le Azioni, oltre il trenta per cento di già versato  
\*) nella cassa sociale, possono essere chiamate a versamenti ulteriori sino al totale importo del residuo settanta per cento.

La Direzione è autorizzata a determinare se occorra un versamento del dieci per cento sul capitale nominale delle Azioni, concertando col Consiglio d'Amministrazione il tempo ed il modo di effettuarlo.

Avvenendo un simile versamento, sono da modificarsi analogamente le obbligazioni degli Azionisti.

Pei versamenti effettuati in seguito a tale determinazione, la Direzione proporrà al Consiglio d'Amministrazione la restituzione, quando le successive operazioni lo permettessero, procurandosi in questo caso dall'Azionista all'atto della restituzione una dichiarazione, che rimetta in vigore l'obbligazione e rispettivamente le garanzie previste all'articolo 12 pel totale settanta per cento come all'art. 7.

Verificandosi il caso che venga chiamato questo versamento del dieci per cento dal capitale nominale delle Azioni, sarà obbligo della Direzione di sottoporre all'approvazione del prossimo Congresso generale i provvedimenti da prendersi, qualora si rendessero necessari ulteriori versamenti.

11. Ogni futuro aumento di capitale sociale dovrà, sopra proposta della Direzione e conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione, essere approvato dal Congresso generale e dall'Eccelso Ministero.

\*) 12. Relativamente alle Azioni N. 1 a 4000, la Direzione è obbligata a provvedere in ogni tempo che sia data cauzione pel capitale non esborsato delle Azioni, i di cui possessori non avessero eventualmente adempiuto ancora a quest'obbligo, ed è autorizzata a chiedere che sia sostituita una

---

\*) Congr. 28 Giugno 1880.

nuova cauzione a quella già prestata, senza obbligo di motivare la propria domanda. La cauzione può prestarsi:

- a) con fideiussione approvata dalla Direzione;
- b) con ipoteca sopra beni immobili;
- c) con deposito di carte di debito pubblico, calcolate al prezzo della giornata della consegna.

La richiesta da parte della Direzione verrà fatta mediante lettera raccomandata per la posta, contro ricevuta di ritorno, ripetendo la stessa richiesta altre due volte in eguale forma, coll'intervallo di una settimana dall'una all'altra.

Se l'azionista non si presta a dare od a sostituire la cauzione nel perentorio termine di 4 settimane, decorribili dal giorno del ricevimento della terza lettera di richiesta sopraindicata, la Direzione può disporre per il trasferimento ad altri delle relative Azioni nel modo indicato nel seguente art. 14, ferma la responsabilità del socio a senso dell'articolo 223 del Codice di Commercio anche dopo della verificata vendita. Prima che questa succeda, potrà il socio ottenere la sospensione, sostituendo altra cauzione beneviva alla Direzione, e pagando nell'istesso tempo ogni spesa occorsa. Per i soci non domiciliati in quelle provincie, nelle quali si trovano stabilite Agenzie della Società, viene fissato un termine di giorni 60, in luogo di quello più sopra indicato.

**Art. 12** *bis*. La richiesta da parte della Direzione, dei versamenti, di che l'art. 10, verrà fatta mediante lettera raccomandata per la posta, contro ricevuta di ritorno, ripetendo la stessa richiesta altre tre volte in eguale forma coll'intervallo di una settimana dall'una all'altra, in modo che l'ultima richiesta succeda almeno quattro settimane prima dell'ultimo termine stabilito per i pagamenti. Se l'Azionista non si presta ad effettuare il versamento dopo trascorso il termine, la Direzione può disporre per il trasferimento ad altri delle rispettive Azioni nel modo indicato nel seguente art. 14, ferma la responsabilità del socio a senso dell'art. 223 del Codice di Commercio, anche dopo della verificata vendita. Per i soci non domiciliati in quelle provincie, nelle quali si trovano stabilite Agenzie della Società, può venire fissato un termine più lungo.

**13.** In nessun tempo e per nessuna anche straordinaria ed impreveduta circostanza possono i soci esser tenuti, nè a pagare cosa alcuna oltre l'importo del residuo capitale delle Azioni, nè a restituire gli utili e gl'interessi già percetti in buona fede.

\*) Congr. 1.<sup>o</sup> Settembre 1876, 10 Luglio 1878 e 28 Giugno 1880.



**Art. 14.** Se un Azionista manca ai pagamenti che gl' incombono, la Direzione vende le di lui Azioni alla Borsa col mezzo di un Agente di cambio a persona che essa reputi idonea e che presenti le opportune garanzie, con riserva della responsabilità sussidiaria dell' Azionista a senso dell' art. 223 del Codice di Commercio, ammenochè non preferisca di costringere l' Azionista moroso e rispettivamente il suo garante a far luogo ai relativi pagamenti.

Ciò che rimane in caso di vendita dopo soddisfatta la Società, sia per capitale che per interessi ed eventuali spese, si consegna all' Azionista decaduto.

Se un Azionista è debitore verso la Società anche per altri titoli, si fa luogo a favore della Società stessa alla compensazione, a termine delle leggi vigenti, sul capitale e sugli utili delle di lui Azioni, come anche sulla quota a lui spettante nei fondi di riserva.

\* ) 15. L' apertura del concorso dei creditori e l' avviamento della procedura di componimento sulle sostanze di un Azionista, autorizzano la Direzione a disporre delle di lui Azioni nei modi enunciati nell' antecedente articolo. Previa deduzione delle spese e perdite eventuali, nonchè dei crediti della Società, se ve ne fossero, il ricavato della vendita verrà restituito al socio oberato, o a chi per esso.

16. Le cessioni di Azioni che si facessero da un Azionista, verso del quale la Compagnia avesse un titolo creditorio, non sono attendibili sino a tanto che quel titolo non è stato liquidato e pagato: frattanto la Società è autorizzata a sospendere il pagamento degl' interessi e dividendi.

\* ) 17. I fondi della Società devono, per quanto sia possibile, essere ripartitamente impiegati dalla Direzione in cambiali, che abbiano più firme solide, in mutui ipotecari, in lettere di pegno, in beni stabili, in sovvenzioni garantite, od in altri modi cauti.

Le riserve però del ramo vita, come quelle che per loro natura esigono la massima circospezione negli impieghi, dovranno venir investite esclusivamente nei seguenti modi:

- a) in beni immobili, che non rimangono aggravati di passivi per oltre un terzo del prezzo di costo;
- b) in mutui ipotecari limitatamente alla metà del valore dei rispettivi immobili;
- c) in lettere di pegno, ovverosia cartelle fondiari di istituti forniti di autorizzazione governativa;
- d) in carte di Stato ed obbligazioni di priorità aventi garanzia governativa;

---

\* ) Congr. 1.º Settembre 1876, 10 Luglio 1878 e 28 Giugno 1880.

- e) in prestiti verso deposito di titoli come alle lettere c, d.
- f) in cambiali bancarie e depositi presso accreditate banche e casse di risparmio fornite di autorizzazione governativa.

La somma dei depositi presso banche e casse di risparmio non può superare il 20% del patrimonio del Ramo vita.

- g) in anticipazioni sopra polizze vita della Compagnia.

Gl' impieghi in carte di debito pubblico, di stati, provincie e comuni, non potranno mai oltrepassare la terza parte del capitale sociale e di tutte le riserve riunite.

La valutazione degli effetti pubblici da portarsi in Bilancio, sarà quella emergente dai corsi delle rispettive Borse nel giorno 31 Dicembre di ogni anno; però la differenza in più che risultasse, non sarà compresa negli utili generali dell'esercizio; ma verrà destinata a formare un fondo separato e speciale intitolato: „Riserva per le oscillazioni nel corso degli effetti pubblici posseduti dalla Società“.

Iniziata che sia la formazione di questa riserva, le differenze in meno che eventualmente emergessero dalla valutazione di detti effetti, andranno coperte colla riserva medesima fino alla sua concorrenza, e soltanto un' ulteriore eventuale deficienza dovrà andare a carico del rispettivo esercizio.

S'intende da sè che in caso di realizzo di taluno degli effetti, il di più ricavato oltre l'ultima valutazione, verrà compreso nel Bilancio, di cui si tratta, quale utile effettivo.

### Capitolo III.

#### Del Congresso generale e sue attribuzioni.

**Art. 18.** La Società delibera ed agisce, o radunata in Congresso generale, o rappresentata sia dalla Direzione, sia dal Consiglio d'Amministrazione.

- 19. I Congressi generali si tengono a Trieste, ov'è la sede della Società.

Ogni anno deve convocarsi un Congresso generale ordinario per presentare agli Azionisti i Bilanci dell'anno precedente, e far loro conoscere l'andamento degli affari sociali.

- 20. Di regola il Congresso generale è convocato con invito firmato dai Direttori.

Può anche essere convocato dal Consiglio d'Amministrazione, se la Direzione, nel termine a lei assegnato dal Consiglio stesso, non siasi prestata alla convocazione già da esso deliberata.

Deve essere convocato straordinariamente un Congresso generale dalla Direzione, ed in sua mancanza dal Consiglio d'Amministrazione, se ciò sia domandato da Soci, che posseggano collettivamente almeno 800 Azioni e che presentino le proposte da discutersi, semprechè il Consiglio medesimo riconosca che esse si riferiscono ad argomenti, la cui deliberazione è devoluta al Congresso a termini dell' art. 25.

In ogni caso per altro, le proposte degli Azionisti devono essere comunicate al prossimo Congresso generale ordinario, onde si pronunci sulla propria competenza, e quando questa sia riconosciuta, passi alla discussione e deliberazione sulle proposte di cui si tratta.

**Art. 21.** L'invito al Congresso generale si ritiene legalmente comunicato agli Azionisti con la pubblicazione del medesimo, per tre volte inserita nelle Gazzette destinate all'inserzione degli annunzi ufficiali di Trieste e Vienna, e nel Bollettino degli atti ufficiali di Venezia, Milano e Roma.

\*)

Indipendentemente da tali pubblicazioni, la Direzione manda un invito speciale ad ogni Azionista, al domicilio da esso fatto iscrivere nel registro delle azioni in Trieste. Le inserzioni dell'invito dovranno precedere di dieci giorni quello fissato pel Congresso generale.

\*\*)

Nell'invito dovranno essere indicati gli oggetti da trattarsi. Le proposte di uno o più soci, che fossero pervenute alla Direzione Centrale in Trieste a tutto il mese di Febbraio dovranno essere comprese fra quegli oggetti.

Sulle proposte che si facessero più tardi od all'atto del Congresso, non si potrà deliberare se non nel Congresso susseguente, e dopo averne fatta l'indicazione nell'invito relativo.

Le proposte devono però circoscriversi in ogni caso agli argomenti sui quali è determinato all'art. 25, che le deliberazioni relative spettano al Congresso, ed il Consiglio d'Amministrazione dovrà riconoscere che esse sono per tali qualificabili. Se esso non le riguardasse di pertinenza del Congresso, devono tuttavia essergli sottoposte, onde se i proponenti lo esigano, il Congresso abbia da pronunciarsi sulla propria competenza, e quindi deliberare nel merito.

**22.** Gli Azionisti hanno diritto d'intervenire al Congresso in persona, o rappresentati da altri Azionisti. Per intervenire al Congresso dovranno però gli Azionisti trovarsi intestati nei registri della Società almeno dieci giorni prima di quello nel quale avrà luogo il Congresso stesso.

\*) Congr. 28 Giugno 1880.

\*\*\*) Congr. 18 Aprile 1882.



L'Elenco degli Azionisti aventi diritto d'intervenire sarà ostensibile nei sei giorni precedenti al Congresso a qualunque Azionista che ne facesse richiesta. Le procure per rappresentare dei Soci ad un Congresso generale devono essere prodotte e depositate all'ufficio della Direzione Centrale non più tardi del giorno precedente il Congresso, a mezzodi, trascorso il qual termine non saranno più ammissibili.

**Art. 23.** Le 1000 Azioni portanti i numeri 1 a 1000 hanno diritto ad un voto, anche se appartengono ad un Azionista in numero minore di 5; le altre hanno diritto ad *un* voto se appartengono ad un Azionista in numero di 5 almeno; tutti gli Azionisti hanno diritto a *due* voti, se posseggono da 6 a 10 Azioni ed a *tre*, se ne posseggono da 11 a 15; per ogni 10 Azioni che un Azionista possiede oltre le 15, gli compete un ulteriore voto.

Nessun Azionista può avere più di venti voti, sommando insieme i propri con quelli degli Azionisti dei quali fosse procuratore. Nessun Azionista può essere rappresentato da più d'un procuratore.

24. Il Congresso è presieduto dal Direttore anziano di nomina, e tra più Direttori nominati nella stessa data, dal più anziano d'età; però il Direttore chiamato a presiedere, potrà delegare quest'incarico ad altro Direttore.

25. Sono riservate al Congresso le seguenti nomine e deliberazioni:

\*) a) La nomina dei Direttori, dei Vice-Direttori, dei Consiglieri d'Amministrazione e dei Revisori, ritenuto che per essere eleggibili a Direttori e Vice-Direttori, occorre pei primi il possesso di 11 Azioni almeno, pei secondi di almeno 6.

Le condizioni relative al domicilio degli individui chiamati a coprire le suddette cariche sono indicate agli articoli 29 e 37;

- b) l'introduzione di un nuovo ramo d'assicurazione;
- c) l'aumento del capitale sociale, sotto qualunque forma venga proposto;
- d) la determinazione dei compensi da assegnarsi ai membri della Direzione;
- e) l'approvazione dei bilanci annuali, sulla base del rapporto e delle proposte del Consiglio d'amministrazione;
- f) lo scioglimento della Società;
- g) lo stralcio della medesima, escluso il caso determinato dall'art. 47, in cui lo stralcio è di obbligo;
- h) la nomina delle persone incaricate dello stralcio;
- i) le regole da osservarsi nello stralcio medesimo;
- k) le modificazioni ed aggiunte al presente Statuto.

\*) Congr. 30 Aprile 1884.



Le deliberazioni del Congresso sugli argomenti contemplati alle lettere *b, c, f, k*, del presente articolo, saranno valide soltanto dopo che avranno riportato l'approvazione dell'autorità competente.

**Art. 26.** In generale il Congresso è legalmente costituito, se vi sia rappresentata almeno la metà delle Azioni in corso, quelle cioè possedute da Azionisti, e le deliberazioni sono obbligatorie per la Società, se prese alla pluralità dei voti espressi dagli intervenuti; conseguentemente quelle che riportassero parità di voti, si riguarderanno come rigettate.

Per le deliberazioni indicate alle lettere *b, c, f*, dell'articolo precedente, è però necessario che sieno rappresentate in Congresso almeno tre quarte parti delle Azioni in corso, e che le deliberazioni sieno prese con due terzi almeno dei voti.

Qualora nel Congresso convocato per le deliberazioni sugli argomenti contemplati alle lettere *b, c, f*, dell'articolo precedente, le Azioni rappresentate non raggiungessero i tre quarti di quelle in corso, si convocherà un nuovo Congresso a 15 giorni almeno di distanza da quello del Congresso mancato, onde deliberare sui punti stessi, ritenuto che in questo le deliberazioni saranno legali, quando le Azioni rappresentate costituissero anche soltanto la metà di quelle in corso, ma per ritenere adottate le proposte occorrerà la maggioranza di due terzi almeno dei voti delle Azioni votanti.

Se poi anche mediante questa seconda convocazione non fosse nel Congresso rappresentato il necessario numero di Azioni, si terrà un nuovo Congresso dopo trascorsi almeno dieci giorni, nel quale le deliberazioni saranno valide colla pluralità dei voti delle Azioni in esso rappresentate, qualunque sia il loro numero.

Quest'ultima norma sarà da seguirsi anche nei Congressi che fossero chiamati per deliberare su qualche altro degli oggetti indicati nel detto articolo 25, se nella prima convocazione il numero delle Azioni rappresentate non raggiungesse almeno la metà di quelle in corso.

Nelle circolari d'invito dovranno essere stampate appiedi le determinazioni del presente articolo.

**27.** Nelle votazioni indicate alle lettere *d, e*, dell'articolo 25, non possono prender parte, nè coi voti propri, nè coi voti altrui, i membri della Direzione.

Di regola le votazioni per le nomine si fanno a schede segrete, e quelle per le deliberazioni mediante segreta ballottazione.



**Art. 28.** Al cominciare della seduta del Congresso generale, vengono estratti a sorte due scrutatori fra i dodici possessori del maggior numero d'Azioni presenti al Congresso stesso. Questi due scrutatori saranno incaricati di tener nota delle cose che andranno operandosi, di verificare le votazioni, d'intervenire alla redazione del processo verbale, che sarà tenuto durante la seduta, di sottoscriverlo in unione ai membri della Direzione e di procedere di concerto con essa alla redazione di un sunto del medesimo, che dovrà essere stampato e rimesso a tutti gli azionisti.

#### **Capitolo IV.**

##### **Della Direzione.**

**29.** La Società è rappresentata in giudizio e fuori dalla Direzione, che si compone di quattro Direttori, tre de' quali domiciliati a Trieste ed uno a Venezia, di cinque Vice-Direttori, tre dei quali domiciliati a Trieste e due a Venezia, di un Segretario generale, e di un suo sostituto domiciliati a Trieste, nonchè di un Segretario e di un suo sostituto domiciliati a Venezia.

\*) Tuttavia tanto due membri della Direzione Centrale, quanto un membro della Direzione Veneta, possono essere nominati fra gli Azionisti domiciliati fuori delle dette due città.

I Direttori ed i Vice-Direttori vengono eletti di triennio in triennio e sono rieleggibili.

Ciascun Direttore deve, entro dieci giorni dalla sua nomina, depositare nella cassa della Società 11 Azioni, e ciascun Vice-Direttore sei Azioni intestate a proprio nome, le quali rimangono vincolate ai riguardi della loro gestione.

**30.** La Direzione della Società residente in Trieste porta il nome di „Direzione Centrale“, e la Direzione residente in Venezia porta quello di „Direzione Veneta“.

**31.** Tutti gli affari che sono d'indole generale vengono trattati presso la Direzione Centrale; la Direzione Veneta viene invitata alle relative sedute, ed intervenendovi prende parte alle deliberazioni. Nei rapporti tra la Direzione Centrale di Trieste e la Direzione di Venezia, quest'ultima disimpegna tutti gli affari che occorrono nel Regno d'Italia, nel Tirolo italiano e nella Svizzera italiana, la prima invece disimpegna tutti gli affari che occorrono in qualunque altro paese.

---

\*) Congr. 29 Aprile 1890.

I più speciali rapporti tra l'una e l'altra Direzione, la qualificazione degli oggetti d'interesse generale e l'ordine degli affari presso ciascuna di esse, sono determinati da un Regolamento organico.

**Art. 32.** Per la validità delle deliberazioni presso ciascuna Direzione devono prendervi parte almeno tre suoi membri, e deve concorrervi la maggioranza di voti dei presenti.

I Segretari, ed in caso d'assenza od impedimento, i loro sostituti, hanno soltanto voto consultivo, e quindi la maggioranza suindicata deve formarsi coi voti dei Direttori e loro supplenti.

I Segretari, o loro sostituti però avranno in via d'eccezione voto deliberativo, soltanto nel caso che, per mancanza d'uno dei Direttori o Vice-Direttori, non potesse esser presa una valida deliberazione. La Presidenza sarà devoluta al Direttore più anziano d'età fra quelli intervenuti.

**33.** La Compagnia è validamente obbligata con la firma di due Direttori o Vice-Direttori e quella del Segretario rispettivo, o del suo sostituto.

\*) In caso d'impedimento di uno dei sunnominati, esso può venir sostituito da un membro effettivo del Consiglio d'amministrazione.

\*\*) La Direzione può in singoli casi delegare un suo membro ad atti alla stessa demandati dallo Statuto, sempre però con mandato speciale da rilasciarsi di caso in caso.

Per l'esecuzione di affari correnti giornalieri già stabiliti dalle Direzioni, potranno queste rilasciare un mandato generale al rispettivo Segretario o suo sostituto, nel quale mandato detti affari sieno numerati per genere.

Nei casi previsti dal secondo e terzo capoverso del presente articolo, basterà la firma del delegato rispettivamente mandatario ad obbligare la Società.

**34.** La determinazione delle condizioni e la firma dei Contratti pegli affari relativi al Ramo Vita a premio fisso e vitalizî, od a Contratti ipotecari contemplati dalle lettere c, e dell'articolo 2 spetta esclusivamente alla Direzione Centrale, per cui simili facoltà non potranno mai essere comprese nei mandati generali agli ispettori, agenti od altri. Occorrendo il bisogno di qualche eccezione pegli affari del Ramo Vita a premio fisso e vitalizî, la Direzione Centrale rilascerà di volta in volta un mandato speciale, in cui sieno precisate le condizioni essenziali del Contratto od atto da stipularsi.

---

\*) Congr. 1.<sup>o</sup> Settembre 1876.

\*\*) Congr. 10 Luglio 1878.



**Art. 35.** L' emolumento della Direzione consiste nel 10% dell' utile netto risultante dai bilanci *A* e *B* dopo averne prelevato un dividendo di f. 29.40 per Azione, conformemente alle disposizioni dell' art. 43. Lo stesso emolumento del 10% spetterà alla Direzione anche sui dividendi degli utili delle operazioni ipotecarie, menzionate alla lettera e dell' articolo 2.

**36.** Gli emolumenti determinati nel precedente articolo, si ripartiscono fra i membri componenti la Direzione, assegnandone  $\frac{7}{60}$  a ciascuno dei quattro Direttori ed al Segretario generale, e  $\frac{5}{60}$  a ciascuno dei cinque Vice-Direttori.

Se i membri della Direzione avessero in seguito a diminuire o ad aumentare, gli emolumenti si ripartiranno in modo che i Direttori ed il Segretario generale percepiscano  $\frac{35}{60}$  da dividersi fra essi in parti eguali, ed i Vice-Direttori  $\frac{25}{60}$ , da dividersi parimenti fra essi in parti eguali.

**\*\*)** La Direzione Centrale è autorizzata, sentito il parere del Consiglio d' Amministrazione, ad istituire in quelle Capitali, ove lo creda opportuno, dei Comitati speciali di sorveglianza, composti di Azionisti della Compagnia, destinando complessivamente ai medesimi in tutto od in parte il due per cento dell' utile netto totale, che risulterà divisibile fra gli Azionisti, dopo prelevati i fior. 29.40 per azione, competenti a questi ultimi giusta l' art. 35.

## Capitolo V.

### Del Consiglio d' Amministrazione.

**37.** Il Consiglio di Amministrazione si compone di venticinque individui, cioè: di quattro Direttori, di cinque Vice-Direttori, aventi il loro domicilio come è detto all' art. 29, di tre Revisori, due dei quali domiciliati a Trieste ed uno a Venezia, di quattro Azionisti domiciliati a Trieste, di tre Azionisti domiciliati a Venezia, di quattro fra gli altri Azionisti senza riguardo a domicilio, e dei due Segretari.

**\*\*\*)** Il Consiglio d' Amministrazione può venire aumentato di altri quindici membri, senza riguardo al luogo del loro domicilio, a seconda che ciò possa esser richiesto dall' interesse della Compagnia. Tuttavia la maggioranza del Consiglio deve in ogni tempo avere il suo domicilio stabile in Austria.

**\*)** Congr. 1.º Settembre 1876 e 29 Aprile 1890.

**\*\*)** Congr. 18 Aprile 1882.

**\*\*\*)** Congr. 28 Giugno 1880.



Le proposte relative vengono presentate dalla Direzione al Congresso generale col parere del Consiglio di Amministrazione.

\*) I membri del Consiglio domiciliati fuori di Trieste, accettando la carica, potranno nominare i propri sostituti fra i soci domiciliati in Trieste, i quali ultimi avranno da assistere alle sedute del Consiglio, nel caso di non intervento dei propri mandanti. I membri del Consiglio d'Amministrazione domiciliati nel Veneto, costituiscono un Consiglio d'Amministrazione ristretto, addetto alla Direzione Veneta, e perciò quelli domiciliati fuori di Venezia potranno nominare dei sostituti anche presso la Direzione Veneta fra i soci domiciliati in Venezia.

Anche i membri del Consiglio che non appartengono alla Direzione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**Art. 38.** Il Consiglio si riunisce in adunanze generali in Trieste mediante convocazione di tutti indistintamente i membri che lo compongono, ed in adunanze, ristrette in Venezia, mediante convocazione dei soli membri domiciliati nel Veneto.

La Direzione Centrale deve convocare il Consiglio in via ordinaria almeno quattro volte all'anno, e dietro domanda di sei membri dello stesso Consiglio, ad ogni momento.

La Direzione Veneta farà altrettanto pel Consiglio ristretto di Venezia dietro domanda di soli tre Consiglieri d'amministrazione.

Almeno due volte all'anno il Consiglio a Trieste, ed almeno due volte all'anno il Consiglio ristretto in Venezia, devono occuparsi di ciò che concerne e può giovare all'amministrazione dei beni stabili della Compagnia, dipendenti dalla Direzione locale, e proporre, ove lo credano opportuno, la loro realizzazione

\*\*\*) La convocazione del Consiglio d'Amministrazione ha luogo o per lettera, contenente l'ordine del giorno, mandata a mezzo postale almeno 6 giorni prima, o in casi urgenti, mediante telegramma mandato almeno 2 giorni prima della seduta.

**39.** Il Consiglio ha più specialmente l'incarico:

a) di discutere ed approvare i regolamenti organici, e le modificazioni ai medesimi: d'approvare la proposta della Direzione sulla nomina od il licenziamento del Segretario generale; le approvazioni consimili relative al Segretario della Direzione veneta, essendo riservate alla Direzione Centrale dietro proposta di quella di Venezia;

\*) Congr. 29 Aprile 1890.

\*\*) Congr. 1.<sup>o</sup> Settembre 1876.



- b) di approvare i regolamenti e le modificazioni ai regolamenti sulle pensioni;
- c) di convocarsi mediante lettera firmata da sei membri del Consiglio, anche senza invito della Direzione, nel caso che essa lasciasse trascorrere otto giorni dalla domanda direttale come all'articolo 38, senza averlo diramato;
- d) di deliberare la convocazione d'un Congresso generale ed anche di convocarlo, se la Direzione, nel termine a lei assegnato dal Consiglio, non vi si prestasse;
- e) di dar parere nei casi contemplati agli articoli 2, 11 e 25, sia per l'assunzione di nuovi rami d'assicurazioni, sia per l'aumento del capitale sociale, sia per lo scioglimento della Società prima che giunga l'epoca stabilita per la sua durata;
- f) di deliberare, sulla proposta della Direzione, la cessazione d'un ramo d'assicurazione già esercitato;
- g) di deliberare sul tempo e modo dei versamenti da farsi a senso dell'art. 10;
- h) di nominare in caso di bisogno chi supplisca i membri della Direzione fino alla convocazione del Congresso;
- i) di prendere cognizione nelle sedute del Consiglio di tutto ciò che si riferisce all'amministrazione in generale ed in ispecie dei beni stabili, ed alle disposizioni preparatorie per la loro realizzazione, ove si creda utile;
- l) di deliberare sulle proposte della Direzione per l'acquisto o la vendita di beni stabili, allorquando il prezzo contrattuale ecceda la somma di fiorini 20,000; nei casi d'importo inferiore la facoltà di deliberare spettando alla Direzione medesima;
- m) di decidere su quelle proposte che un membro del Consiglio avesse fatto alla Direzione prima della convocazione del Consiglio medesimo, e che la Direzione dovrà riferire col suo parere;
- \*) n) al Consiglio d'Amministrazione incombe specialmente di dare il suo parere se le proposte da sottoporsi al Congresso sono di spettanza del medesimo a tenore dell'art. 25. Esso avrà del pari a dare il suo parere sulle aggiunte, o modificazioni allo Statuto sociale, che la Direzione si propone di sottoporre al Congresso;
- o) di nominare fra i suoi membri, che non facciano parte della Direzione, una commissione di censura composta di due membri domiciliati a Trieste e di uno domiciliato a Venezia coll'incarico di cui è parola all'art. 47;

---

\*) Congr. 1.<sup>o</sup> Settembre 1876.



p) di discutere le conclusioni che dai Revisori e dalla detta commissione saranno presentate al Consiglio dietro l'esame intrapreso sui Bilanci, e di decidere sulle riforme che trovasse necessario di farvi, e poscia

q) di formulare le proposte da sottoporre al Congresso generale, relative all'approvazione dei Bilanci e determinazioni dei sopradividendi.

**Art. 40.** Di regola le sessioni del Consiglio in Trieste sono legali coll'intervento di otto membri estranei alla Direzione e di tre membri di quest'ultima. Per le sessioni ristrette presso la Direzione in Venezia, (ove il Consiglio deve specialmente occuparsi di ciò che concerne e può giovare all'amministrazione e realizzazione dei beni stabili) basta l'intervento di tre membri estranei alla Direzione e di due membri della Direzione stessa.

Il Consiglio decide a maggioranza di voti dei membri presenti. — Per la Presidenza delle sedute del Consiglio vale la norma portata dall'art. 24 per la Presidenza dei Congressi generali.

I protocolli del Consiglio d'Amministrazione vengono firmati da un membro della Direzione locale, e da due degli altri membri assistenti.

\*) **41.** I membri del Consiglio d'Amministrazione che non hanno il loro domicilio nella città ove il medesimo si raccoglie, ricevono il rimborso delle spese di viaggio ed una diaria di fiorini quindici. Tutti poi i membri del Consiglio, che non appartengono alla Direzione, ricevono per ogni giornata di assistenza alle deliberazioni del Consiglio stesso, una marca di presenza che viene pagata con fior. dieci V. A. all'epoca del pagamento del dividendo.

## Capitolo VI.

### Della formazione dei bilanci e destinazione dei loro risultati.

**Art. 42.** I registri della Società devono incominciarsi a nuovo ogni 1.<sup>o</sup> Gennaio, ed essere tenuti in modo che da essi si possa con evidenza riconoscere, chiudendoli col 31 Dicembre, le risultanze avute nel corso dell'anno da ogni ramo d'affari in ogni singola Agenzia generale, e la conformazione dello stato attivo e passivo della Società al termine dell'anno, del quale dovrà presentarsi all'annuale Congresso generale un prospetto riassuntivo.

---

\*) Congr. 29 Aprile 1890.



\*) **Art. 43 I.** Il Bilancio dimostrante l'utile o la perdita risultante dall'esercizio dell'anno trascorso, deve essere compilato nel primo semestre dell'anno successivo, e sottoposto non più tardi di un trimestre dopo la sua compilazione, al Consiglio d'Amministrazione.

**II.** A partire dal 1.<sup>o</sup> Gennaio 1881 la Contabilità della Compagnia sarà tenuta in due separate sezioni, comprendenti l'una tutti gli elementi del Bilancio A e l'altra tutti gli elementi del Bilancio B: ad ognuna di queste due sezioni viene assegnata la metà del capitale sociale.

Il Bilancio A comprenderà tutte le operazioni della Compagnia, fatta eccezione di quelle appartenenti al Ramo Assicurazione sulla Vita dell'Uomo e al rispettivo patrimonio, ed il Bilancio B comprenderà tutte le operazioni del Ramo Vita ed il rispettivo patrimonio, come all'art. 45.

Ognuno di questi due Bilanci sarà composto di un *Conto profitti e perdite e di uno stato patrimoniale*. Ai riguardi degli Azionisti i detti Conti e stati verranno riuniti in un *Bilancio generale* composto da un *Conto generale di profitti e perdite* e da uno *Stato patrimoniale generale*.

**III.** Il Conto profitti e perdite del Bilancio A comprenderà:

a) *nell'Entrata:*

1. le riserve esistenti al 1.<sup>o</sup> Gennaio per rischi in corso al 31 Dicembre,
2. le riserve esistenti al 1.<sup>o</sup> Gennaio per i danni pendenti al 31 Dicembre,
3. i premi d'assicurazioni distintamente per ogni Ramo d'assicurazione,
4. il prodotto dell'impiego dei Capitali,
5. le altre entrate dell'anno;

b) *nell'Uscita:*

1. i risarcimenti effettuati di danni nel corso dell'anno,
2. gli esborsi per provvigioni e spese, ed ogni altro esborso sopravvenuto durante l'anno,

---

\*) Congr. 28 Giugno 1880.



3. il riporto a nuovo delle riserve, come ad 1 e 2 dell'entrata, il tutto distintamente per ogni Ramo d'assicurazione;

IV. Il Conto profitti e perdite del Bilancio B comprenderà:

a) *nell' Entrata:*

1. le riserve esistenti al 1.<sup>o</sup> Gennaio per rischi in corso,
2. le riserve esistenti al 1.<sup>o</sup> Gennaio, per danni pendenti al 31 Dicembre precedente,
3. i premi di assicurazione,
4. il prodotto dell'impiego dei Capitali,
5. le altre entrate dell'anno;

b) *nell' Uscita:*

1. i risarcimenti di danni effettuati nel corso dell'anno,
2. gli esborsi per provvigioni e spese ed ogni altro esborso dell'anno,
3. la riserva per rischi in corso al 31 Dicembre, stabilita giusta i principî del calcolo di probabilità, e
4. la riserva per danni pendenti da portarsi a nuovo.

V. Gli stati patrimoniali dovranno comprendere in cadauna sezione:

a) *nel Passivo:*

1. la metà del capitale sociale,
2. le riserve di utili capitalizzati, la riserva per oscillazioni dei valori ed ogni altra riserva di utili della rispettiva sezione, esistente alla chiusa dell'esercizio,
3. le riserve per rischi in corso,
4. le riserve per danni pendenti,
5. i debiti ipotecari,
6. ogni altra passività e debito esistente alla chiusa dell'esercizio, e
7. l'utile dell'esercizio giusta il Conto profitti e perdite;

b) *nell' Attivo:*

Tutti i valori ed i crediti come pure ogni proprietà della rispettiva sezione con opportune indicazioni di dettaglio.

In particolare saranno da esporsi separatamente:

1. il credito verso gli azionisti per la parte di capitale sociale non versata,
2. gl'immobili della Compagnia, nel loro valore lordo,
3. i prestiti ipotecari,
4. i prestiti sopra depositi di carte di valore,

5. il valore dell' inventario, materiale presso le Agenzie, stampati ecc.,
6. le cambiali in portafoglio,
7. i fondi disponibili presso Stabilimenti di Credito,
8. le esistenze nelle Casse della Compagnia,
9. i crediti presso Compagnie di riassicurazione,
10. i crediti presso gli agenti,
11. (nella Sezione B) le anticipazioni sopra polizze di assicurazione sulla vita.

VI. Dopo chiusi i conti di profitti e perdite delle due sezioni, i saldi in profitto od in perdita dei medesimi, vengono cumulati nel Conto profitti e perdite generale, ed in quanto vi sia il margine, viene prelevato da tale cumulo l'importo necessario per distribuire ad ognuna delle azioni emesse un dividendo di f. 29.40.

Dall' utile residuo si deducono inoltre:

- a) 10%<sub>0</sub> per il fondo di riserva degli utili capitalizzati di ogni Sezione, attribuendolo a ciascuna delle due sezioni nella proporzione dell' utile risultante dal rispettivo Bilancio. Ove però l' una delle due sezioni chiudesse con perdita e l' altra con utile, la dotazione verrà assegnata soltanto a quest' ultimo,
- \*) b) 10%<sub>0</sub> per gli emolumenti delle due Direzioni e del Segretario generale, nei modi stabiliti dall' art. 36;
- \*) c) 1%<sub>0</sub> da ripartirsi fra i Consiglieri d' Amministrazione effettivi, in proporzione al loro intervento alle singole Sedute Consiglieri presso la Direzione Centrale, esclusi i membri delle Direzioni ed i rispettivi Segretari.

Il residuo utile viene ripartito per intero fra le azioni emesse, salvo il caso che il Congresso generale degli Azionisti non destini assegnazioni speciali alle riserve, o ad altri scopi.

Qualora i saldi riuniti dei due Conti profitti e perdite non fossero sufficienti per distribuire il dividendo ordinario di f. 29.40 per azione, la parte mancante di questo dividendo verrà prelevata dalla riserva capitalizzata del Bilancio A.

Qualora dai saldi riuniti risultasse una perdita, verrà la medesima prelevata dalla riserva degli utili della rispettiva sezione per la parte derivante dalla sezione stessa, e la prelevazione della somma necessaria per pagare il dividendo ordinario seguirà a carico della riserva degli utili del Bilancio A.

In verun caso potrà venire diminuita la riserva di utili del Bilancio B per distribuire il dividendo ordinario.

---

\*) Congr. 29 Aprile 1890.



VII. Verificandosi, per effetto delle norme che precedono, il caso di una diminuzione nella riserva capitalizzata dell'uno o dell'altro, o di entrambi i Bilanci, la dotazione della medesima, sino al ripristino dell'importo precedentemente raggiunto seguirà nella misura del 15<sup>0</sup>/<sub>0</sub> dei rispettivi utili.

VIII. Allorchè l'una o l'altra delle riserve stesse raggiunga la quarta parte del capitale sociale emesso, sarà dal Congresso generale degli Azionisti stabilito, se, e quale prelevazione debba farsi a carico degli utili in aumento della riserva medesima. In caso la riserva venisse ridotta ad un importo inferiore a quello una volta raggiunto, l'assegnazione del 15<sup>0</sup>/<sub>0</sub> dovrà venire ripresa fino a reintegrazione dell'importo massimo raggiunto.

\*) IX. Le competenze direttoriali stabilite nel presente articolo sono garantite con un minimo di f. 2800 per ognuno dei Direttori e pel Segretario generale, e di f. 2000 per ogni Vice-Direttore.

Le marche di presenza pei Revisori, di che all'articolo 48, sono sostituite con un compenso di f. 300 annui per cadauno.

\*\*) Per l'impiego delle riserve d'utili dei Bilanci A e B valgono le disposizioni dell'art. 17.

Art. 44. I bilanci per le operazioni di credito fondiario fatte dalla  
\*\*) Compagnia in conformità al trattato stipulato con la Banca Nazionale di Vienna, vengono compilati ad intervalli, subordinati alla realizzazione degli affari in corso. Lo stato di questa categoria di affari al 31 Dicembre deve però comprendersi nell'inventario degli Attivi e Passivi.

\*\*\*) 45. Il patrimonio della Compagnia verrà diviso nelle due sezioni stabilite dall'art. 43, punto 2, delle quali l'una comprendente le attività e le passività del Bilancio A, l'altra le attività e le passività del Bilancio B. Le attività di ogni sezione sono di loro rispettiva assoluta proprietà, e non possono venire adoperate per scopi dell'altra sezione. Gli enti nei quali sono investite le riserve di premi sono da assicurarsi alla rispettiva sezione mediante vincoli speciali, iscrizioni tavolari e simili. Questi stati dell'attività e passività costituiranno una parte integrante del Bilancio sociale (vedi art. 43).

\*) Congr. 10 Luglio 1878.

\*\*) Congr. 1.<sup>o</sup> Settembre 1876.

\*\*\*) Congr. 28 Giugno 1880.

**Art. 46.** I bilanci devono venir sottoposti al Consiglio di Amministrazione ed ai Revisori almeno 15 giorni prima del Congresso. Insieme ai bilanci deve venir presentato l'inventario degli Attivi e Passivi.

\*)

**47.** Il rapporto e le conclusioni dei Revisori vengono da essi trasmessi alla Commissione di Censura, la quale li comunicherà, mediante la Direzione, al Consiglio d'Amministrazione, colle variazioni ed aggiunte che eventualmente credesse di introdurre, affinché, intesi gli schiarimenti che fossero somministrati dalla Direzione, passi a discuterle e deliberarli poscia le definitive proposte da sottoporsi al Congresso generale per l'approvazione dei Bilanci e per la fissazione del sopradividendo. I Bilanci coi Rapporti dei Revisori e Censori e le proposte del Consiglio d'Amministrazione, saranno ostensibili agli Azionisti nell'Ufficio della Direzione almeno tre giorni prima del Congresso e comunicati ai medesimi il giorno a quello successivo, in uno colle deliberazioni adottate dal Congresso stesso, mediante circolare a stampa, e poscia inseriti nelle Gazzette menzionate all'articolo 21.

Anche il prospetto riassuntivo, di cui all'art. 42, dovrà essere ostensibile come sopra.

Risultando da un esercizio, che, oltre i fondi di riserva, la Società abbia perduto anche una quinta parte del capitale di fondazione, si dovrà immediatamente passare allo stralcio.

**48.** Per le spese di viaggio, per le diarie e per le marche di presenza, sono applicabili ai Revisori ed ai Commissari di Censura le disposizioni dell'articolo 41.

## Capitolo VII.

### Disposizioni generali.

**49.** In ogni caso, in ogni tempo, e per qualunque eventualità, la metà dei capitali della Società s'intende affetta di preferenza con vincolo speciale a favore del Ramo delle Sicurtà sulla vita dell'uomo, l'altra metà lo sarà appena dopo coperti i rischi di tutti gli altri rami.

**50.** In caso di scioglimento della Società, la sostanza sarà ripartita fra gli Azionisti in proporzione delle loro Azioni. Tale ripartizione potrà effettuarsi soltanto allora che tutti gli obblighi della Società verso i suoi contraenti sieno stati

---

\*) Congr. 1.º Settembre 1876.



pienamente coperti, e trascorso almeno un anno dal giorno della terza inserzione dell'annuncio dello stralcio nei pubblici fogli a ciò destinati.

**Art. 51.** Le controversie che sorgessero per rapporti sociali tra la Società ed i singoli Soci, verranno decise col mezzo di tre giudici arbitri, i quali pronunzieranno collegialmente. La parte che intende promuover lite, notifica all'altra la sua domanda e l'arbitro da lei nominato.

Se l'altra parte non nomina il suo arbitro e non lo notifica alla prima entro giorni 14, questa può ricorrere alla Camera di Commercio competente, perchè nomini l'arbitro per conto della parte negligente. I due arbitri nominano il terzo. Eguale ricorso verrà fatto per la nomina del terzo giudice, nel caso che i due eletti non andassero d'accordo per questa elezione.

Il giudizio ha luogo senza nessuna forma di procedura, nei modi che gli arbitri troveranno di prescrivere.

Contro il giudizio arbitramentale è rinunciato ad ogni reclamo od appello.

**52.** La sorveglianza riservata all'Amministrazione dello Stato viene esercitata mediante il Commissario governativo, il quale è autorizzato a prendere cognizione della gestione della Compagnia, ed assistere alle radunanze della Direzione, del Consiglio d'Amministrazione e degli Azionisti, ed a rimostrare contro quelle deliberazioni che ritenesse contrarie agli Statuti ed alle Leggi ed Ordinanze generali.

In caso di tale rimostranza, l'esecuzione del relativo deliberato rimane sospesa sino alla decisione della competente autorità.

Per l'aggravio d'affari da ciò risultante verrà contribuito dalla Compagnia all'Erario dello Stato, quell'importo che dall'Amministrazione dello Stato verrà a tal uopo fissato.

**\*) 53.** Gli annunci ufficiali della Compagnia, sono da pubblicarsi in forma di avvisi nei giornali e bollettini indicati nell'articolo 21.

### **\*\*) Disposizioni transitorie.**

**§ 1.** Per il periodo a decorrere sino al prossimo Congresso generale degli Azionisti, è facoltizzato il Consiglio d'Amministrazione ad aggregarsi, sopra proposta della Direzione e

\*) Congr. 30 Aprile 1884.

\*\*) Congr. 28 Giugno 1880.



fino al numero indicato nell'aggiunta al § 37, quegli Azionisti, la cooperazione dei quali venisse ritenuta utile nell'interesse sociale.

§ 2. Il ricavato delle 1000 nuove Azioni emesse in base alle deliberazioni del Congresso generale 28 Giugno 1880 andrà interamente devoluto alla Compagnia, e precisamente ai corsi di emissione stabiliti dal Congresso medesimo e verrà portato nel bilancio come segue:

- a) Con f. 315 V. A. per ogni Azione in conto di capitale sociale versato;
- b) con f. 378.17 V. A. per ogni Azione in conto riserva statutaria di utili capitalizzati dei bilanci A e B corrispondenti alle riserve per tali titoli esistenti al 31 Dicembre 1879, e
- c) con tutto quello che rimane, alla riserva disponibile.

N.º 14083 — 1890  
L.

Approvato in seguito ad autorizzazione dell'Eccelso i. r. Ministero dell'Interno in data 19 Luglio 1890 N.º 12516.

Trieste, li 13 Ottobre 1890.

L'i. r. Luogotenente  
RINALDINI m. p.

L. S.



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.





